



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

BDI BDI_RM
REG. ABF I

Prot. N° 0005051/19 del 18/02/2019

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) APPIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) CATERINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - CATERINA APPIO

Seduta del 05/02/2019

Esame del ricorso n. 0986833/2018 del 24/08/2018

proposto da [REDACTED]

nei confronti di [REDACTED]



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) APPIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) CATERINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - CATERINA APPIO

Seduta del 05/02/2019

FATTO

La ricorrente lamenta la violazione da parte dell'intermediario convenuto degli artt. 117, commi 1 e 3, TUB; e 3, d.lgs. n. 374/1999. In particolare, riferisce di aver ricevuto dall'intermediario non abilitato due carte di credito *reolving*, rispettivamente nel 2012 per un importo pari a Euro 4.000,00, nel 2015 per un importo di euro 1.000,00. E ciò senza aver sottoscritto alcun contratto di finanziamento. Evidenzia altresì che nessun rilievo assume la circostanza di aver stipulato nel 2005 con il medesimo intermediario un contratto di finanziamento con rilascio di carta di credito, atteso che detto contratto, estintosi per altro nel 2009, si riferisce ad una operazione distinta e autonoma rispetto alla linea di credito attivata a far data dal 2012.

In questa prospettiva, chiede all'Arbitro che vengano disposte (1) *la rideterminazione degli interessi da corrispondere al tasso legale ex art. 1284, comma 3, c.c., con ripetizione di tutto quanto versato in eccesso ex art. 2033 c.c.*; (2) *ove sussistano somme residuali da versare, la corresponsione rateale con periodicità mensile*; (3) *la liquidazione delle spese per l'assistenza difensiva espletata*.

L'intermediario, opponendosi alle pretese avanzate dalla ricorrente, eccepisce *in via pregiudiziale* l'incompetenza *ratione temporis* dell'Arbitro, riguardando la vicenda in esame, trattandosi di un contratto di finanziamento stipulato nel 2005; *nel merito* 1) a dimostrazione del collegamento negoziale esistente fra il contratto di finanziamento stipulato nel 2005 e le linee di credito concesse alla ricorrente nel 2012 e nel 2015, che la diversa numerazione delle nuove carte di credito sarebbe dovuta allo smarrimento del supporto magnetico; 2) con riferimento all'asserita violazione dell'art. 117 TUB, la



circostanza che il contratto di finanziamento è stato regolarmente concluso e che la ricorrente ha ricevuto periodicamente gli estratti conto contenenti i tassi di interesse applicati, senza sollevare alcuna contestazione; 3) l'inapplicabilità al caso *de quo* del d.lgs. n. 374/1999, essendo tale normativa stata applicata dalla Banca d'Italia a far data dal 20 aprile 2010 ovvero successivamente al perfezionamento del contratto di finanziamento risalente al 2005.

In sede di repliche, la ricorrente sottolinea che la linea di credito è stata attivata solo nel 2012, ovvero molti anni dopo la stipulazione del contratto di finanziamento: circostanza evincibile dagli estratti conto periodici prodotti agli atti dallo stesso intermediario, nei quali compare un *vuoto di ben tre anni tra il finanziamento del 2005, estinto nel 2009, e la prima operazione finanziaria del 7 settembre 2012 con l'attivazione della carta revolving.*

DIRITTO

La questione portata all'attenzione del Collegio concerne gli effetti conseguenti alla violazione delle regole in tema di trasparenza in ipotesi di perfezionamento di una linea di credito mediante rilascio di una carta *revolving*.

In via preliminare, il Collegio ritiene non fondata l'eccezione pregiudiziale sollevata dall'intermediario con riferimento all'incompetenza *ratione temporis* dell'Arbitro. In particolare, contrariamente a quanto asserito dall'intermediario, il *petitum* del ricorso non concerne vizi genetici afferenti il contratto stipulato nel 2005, ma il mancato rispetto delle regole in tema di trasparenza relativamente alle linee di credito perfezionate a far data dal 2012.

Nel merito, il Collegio evidenzia che, sebbene nel contratto di finanziamento stipulato nel 2005, prodotto agli atti da entrambi le parti, sia stabilito con riferimento al rinnovo della carta l'automatico rinnovo mediante l'invio di una nuova carta, non può trascurarsi la circostanza che dagli estratti conto periodici emerge che il finanziamento erogato nel 2005 era stato estinto nel 2009 e che delle variazioni di TAN e TAEG intervenute a partire dal 2012 e risultanti dai suddetti rendiconti non vi è documentazione che ne attesti la comunicazione alla ricorrente. Né da tale documentazione emerge l'ampliamento della linea di credito da Euro 2.100,00 – quale risulta dal contratto sottoscritto nel 2005 – a Euro 5.000,00.

In questa prospettiva, il Collegio, richiamando l'orientamento secondo cui, in ipotesi di contratto di finanziamento *revolving*, circostanze quali la distanza temporale fra la data di stipulazione del contratto di finanziamento e la concessione della linea di credito o fra la completa estinzione del primo finanziamento e la nuova erogazione di credito, nonché il diverso assetto di interessi economici creato con il rilascio di una nuova carta *revolving* rappresentano indici incontrovertibili circa l'indipendenza della nuova operazione rispetto al contratto originariamente sottoscritto (Collegio di Coordinamento, decisione n. 3257/2012; Collegio di Napoli, decisione n. 1307/2018; e Collegio di Roma, decisione n. 2302/2016), ritiene che i finanziamenti *revolving* concessi a partire dal 2012 siano nulli per mancanza del requisito della forma richiesta *ad substantiam* dall'art. 117, commi 1 e 3, TUB. In particolare, la ricorrente ha nel caso di specie ricevuto le nuove carte *revolving*, senza che le stesse venissero accompagnate da un documento contenente le condizioni concretamente regolanti i (nuovi) finanziamenti erogati; né in quello originariamente sottoscritto nel 2005 sono contemplate disposizioni afferenti ulteriori finanziamenti eventualmente erogati in futuro.

Attesa la nullità dei finanziamenti *revolving* innanzi richiamati, il Collegio ritiene meritevole di accoglimento la pretesa avanzata dalla ricorrente di ricalcolo da parte dell'intermediario



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

degli interessi al tasso legale ex art. 1284, comma 3, c.c., con ripetizione di tutto quanto versato in eccesso ex art. 2033 c.c.

Meritevole di accoglimento è altresì l'eccezionale violazione dell'art. 3, d.lgs. n. 374/1999. In particolare il Collegio richiama l'orientamento secondo cui la Comunicazione della Banca d'Italia del 20 aprile 2010, menzionata dallo stesso intermediario, "rammenta" che la regola secondo cui per la promozione e per la conclusione di contratti di finanziamento gli intermediari finanziari devono avvalersi degli agenti in attività finanziaria disciplinati dal d.lgs. n. 374/1999 può essere derogata solo per la promozione e la conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti di finanziamento unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari (credito finalizzato), nel cui ambito non è ricompresa l'attività di promozione e conclusione di contratti di credito *revolving*, non configurando quest'ultimo un credito finalizzato (Collegio di Napoli, decisione n. 9474/2015).

In questa prospettiva il Collegio ritiene che, in considerazione della nullità del contratto, il ricorrente sia tenuto, ex art. 125-*bis*, comma 9, TUB, a restituire all'intermediario esclusivamente l'importo utilizzato, da calcolarsi al netto degli interessi in eccesso indebitamente corrisposti all'intermediario, secondo quanto sopra precisato.

La richiesta di rimborso delle spese di assistenza professionale non viene accolta, non essendo stata preventivamente avanzata con il reclamo.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI